

PARTE SPECIALE “L”
REATI AMBIENTALI

PARTE SPECIALE “L” – REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie dei reati ambientali richiamate dal d.lgs. n. 231/2001

In data 16 agosto 2011 è entrato in vigore il d.lgs. 121/2011 “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni”.

Il d.lgs. 7 luglio 2011 n.121 ha introdotto l’art. 25-undecies nel d.lgs. 231/01, estendendo la responsabilità dell’ente ai reati ambientali.

Di seguito si riporta una descrizione delle fattispecie di reato “presupposto” della responsabilità amministrativa della società. Sono indicati in carattere corsivo le fattispecie di reato che non sono applicabili alle attività svolte da Fondazione Teatro alla Scala.

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette o a deterioramento significativo di habitat all’interno di un sito protetto.

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano scarichi di acque reflue industriali. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione alle prescrizioni dell’autorizzazione o dell’Autorità (art. 137, comma 3);*
- *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione del valori limite di emissione (in concentrazione) (art. 137, comma 5, primo periodo);*
- *apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137 comma 2);*
- *scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa (art. 137, comma 5, secondo periodo);*
- *inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 137, comma 11);*
- *scarico in mare da parte di navi o aeromobili (art 137, comma 13).*

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al mancato rispetto di taluni adempimenti normativi in merito alle attività che generano rifiuti o che operano nel settore della gestione dei rifiuti. In particolare, la responsabilità amministrativa della società è prevista per i seguenti reati ambientali:

- *raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256, comma 1, lett. a));*
- *deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6 primo periodo);*
- *raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256., comma 1 lett. b));*
- *realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi (art. 256, comma 3, primo periodo);*

- realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo);
- violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi (art. 256, comma 5);
- inosservanza di procedure contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché la carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (art. 256 comma 4);
- predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (art. 258 comma 4, secondo periodo) - si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI;
- esecuzione di spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE¹ (art. 259, comma 1);
- predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione (art. 260-bis, comma 7, secondo periodo);
- trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni (art. 260-bis, comma 7, terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis, comma 8).

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti e ad attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività.

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, e alla mancata conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'attuazione dei progetti di bonifica in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)

La fattispecie di reato in esame si riferisce al superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione in atmosfera.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative al versamento doloso o colposo di sostanze inquinanti dalle navi.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative alla violazione delle disposizioni di cui alla Legge 28/12/1993 n° 549, Art. 3 in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per l'ozono stratosferico.

Commercio delle specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

Le fattispecie di reato in esame sono quelle relative a importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette ai sensi del Regolamento 338/97 CE e

¹ Il Regolamento 259/93 CE è stato abrogato dal Regolamento 1013/06: di fatto gli adempimenti previsti dal Regolamento 259/93 si intendono sostituiti dagli adempimenti definiti dal Regolamento 1013/06.

ss.mm.ii, alla detenzione di mammiferi o rettili pericolosi per la salute o l'incolumità pubblica, e all'alterazione dei certificati per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea.

Sanzioni

L'art. 2 del d.lgs. 121/11 ha inserito l'art. 25-undecies nel d.lgs. 231/2001 introducendo l'impianto delle sanzioni pecuniarie e interdittive applicabili all'ente nell'interesse o a vantaggio del quale è stato commesso un reato.

Sanzioni pecuniarie

L'articolo 25-undecies (Reati ambientali) del Decreto prevede le sanzioni pecuniarie descritte di seguito:

Tutela delle specie animali o vegetali protette e habitat (artt. 727-bis e 733-bis c.p.)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale in merito a uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale relativamente alla distruzione o al deterioramento di habitat all'interno di sito protetto, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.*

Reati in materia di gestione degli scarichi di acque reflue (art. 137 d.lgs. 152/06)

- 3. Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in relazione alla commissione dei seguenti reati:*
 - a. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle prescrizioni dell'autorità competente;*
 - b. violazione dei valori limite allo scarico (in concentrazione);*
 - c. scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.*
- 4. Si applica la sanzione pecuniaria da 250 a 300 quote in relazione alla commissione dei seguenti reati:*
 - a. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa;*
 - b. apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;*
 - c. inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee.*

Reati in materia di gestione dei rifiuti (artt. 256, 258, 259, 260-bis d. lgs. 152/06)

- 5. Si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote in relazione alla commissione dei seguenti reati:*
 - a. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione;*
 - b. deposito temporaneo presso il luogo di produzione dei rifiuti sanitari pericolosi.*
- 6. Si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote in relazione alla commissione dei seguenti reati:*
 - a. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione;*
 - b. realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi;*

- c. violazione del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
 - d. predisposizione o uso di un certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, composizione o caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti (si applica solo alle imprese che non aderiscono al SISTRI);
 - e. predisposizione di certificato di analisi dei rifiuti contenente false indicazioni o inserimento nel sistema SISTRI di un certificato recante false indicazioni;
 - f. trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della scheda SISTRI - Area Movimentazione;
 - g. trasporto di rifiuti con certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni;
 - h. *spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito, ai sensi del Regolamento 259/93 CE.*
7. Si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote in relazione alla commissione dei seguenti reati:
- a. *realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;*
 - b. trasporto di rifiuti pericolosi con copia cartacea della scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata.
8. In relazione all'inosservanza di prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e alla carenza dei requisiti o delle condizioni per le iscrizioni o comunicazioni, si applica la sanzione pecuniaria fino a 125 quote quando si tratta di attività di gestione di rifiuti non pericolosi, sanzione pecuniaria da 75 a 125 quote quando si tratta di attività di gestione di rifiuti pericolosi e nel caso di discarica destinata allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, sanzione pecuniaria da 100 a 150 quote se si tratta di discarica destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Traffico illecito di rifiuti (art. 260, comma 1 e 2, d.lgs. 152/06)

9. *In relazione alla commissione dei reati relativi a cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 500 quote.*
10. *In relazione alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote.*

Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 d.lgs. 152/06)

11. In relazione alla mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente in caso di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee o nel caso di mancata effettuazione della comunicazione agli Enti in caso di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche, si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.
12. In relazione alle fattispecie di cui al punto precedente nel caso però di inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali o acque sotterranee provocato da sostanza pericolose, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 d.lgs. 152/06)

13. *In relazione alla determinazione del superamento dei limiti di qualità dell'aria determinato dal superamento dei valori limiti di emissione si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.*

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8, 9 d.lgs. 202/07)

14. *In relazione allo sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.*

15. *In relazione allo sversamento doloso in mare di sostanze inquinanti, o nel caso di sversamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o comunque di particolare gravità all'ambiente, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.*

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico (art. 3 legge 549/93)

16. *In relazione alla violazione delle disposizioni in merito a impiego, produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercio di sostanze lesive per lo strato di ozono, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.*

Commercio di specie animali e vegetali protette (artt. 1, 2, 3-bis, e 6 legge n. 150/92)

17. *In relazione alla commissione dei reati relativi all'importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali protette o riprodotte in cattività, detenzione di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, si applica la sanzione pecuniaria fino a 250 quote.*
18. *In relazione alla commissione dei reati relativi all'importazione, esportazione, commercio, detenzione, trasporto di specie animali e vegetali in via di estinzione commesso da un soggetto recidivo oppure nell'esercizio di attività di impresa, si applica la sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote.*
19. *In relazione alla commissione del reato di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni o comunicazioni di informazioni per l'introduzione di specie protette nella Comunità europea, si applica la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote.*

Sanzioni interdittive

Si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del d.lgs. 231/01, per una durata non superiore a 6 mesi nei casi di condanna per i seguenti reati:

- 4a. scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose con superamento dei valori limite di emissione in massa;*
- 4b. apertura o mantenimento di scarichi di acque reflue contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata;*
- 4c. inosservanza dei divieti di scarico sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;*
- 6b. realizzazione e/o gestione di discarica abusiva destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi;*
- 9. cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, gestione abusiva ed in forma organizzata di ingenti quantitativi di rifiuti;*
- 10. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività;*
- 15. versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o versamento colposo in mare di sostanze inquinanti con danni permanenti o comunque di particolare gravità all'ambiente.*

La pena dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. 231/01, si applica nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei seguenti reati:

- *traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. 152/06);*
- *versamento doloso in mare di sostanze inquinanti (art. 8 d.lgs. 202/07).*

2. Le “attività sensibili” ai fini del d.lgs. n. 231/2001

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, l’individuazione delle cosiddette attività “sensibili”, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L’analisi dei processi aziendali di Fondazione Teatro alla Scala, svolta nel corso del progetto ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall’art. 25-undecies del d.lgs. n. 231/2001 compresi alcuni processi che potrebbero essere considerati “strumentali” alla commissione dei reati c.d. “presupposto”. Qui di seguito sono elencate le attività sensibili identificate:

- attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- identificazione delle prescrizioni normative e autorizzative applicabili e verifica del loro rispetto;
- formazione del personale;
- gestione della documentazione rilevante da un punto di vista ambientale;
- generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero;
- gestione di sostanze chimiche e carburanti, comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell’iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- gestione di asset potenzialmente contenenti sostanze lesive dell’ozono;
- gestione delle emergenze ambientali;
- qualifica dei fornitori - recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti;
- qualifica dei fornitori - laboratori di analisi;
- qualifica dei fornitori - terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale;
- monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale;
- conduzione del processo di verifica periodica e di eventuale modifica del sistema dei controlli in materia ambientale in occasione di mutamenti nell’organizzazione o nell’attività.

Principali Funzioni / Unità Organizzative coinvolte: Direzione Tecnica.

3. Il sistema dei controlli

Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Società sulla base delle indicazioni fornite dalle principali associazioni di categoria, quali le Linee guida Confindustria, nonché dalle “*best practice*” internazionali, prevede con riferimento alle attività sensibili e ai processi strumentali individuati:

- principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili;
- standard di controllo “specifici” applicati alle singole attività sensibili.

Per le attività sensibili che siano svolte in tutto o in parte con l’ausilio di terzi sono previsti degli standard di controllo particolari.

3.1 Principi generali degli standard di controllo relativi alle attività sensibili

Gli standard di controllo specifici sono fondati sui seguenti principi generali:

- **Norme:** gli standard si fondano sull'esistenza di disposizioni aziendali e/o di procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità:** gli standard si fondano sul principio secondo cui: i) ogni operazione relativa all'attività sensibile sia, ove possibile, adeguatamente registrata; ii) il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile sia verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali; iii) in ogni caso, sia disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
- **Segregazione dei compiti:** gli standard si fondano sulla separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla.
- **Poteri autorizzativi (poteri di spesa) e di firma (procure):** gli standard si fondano sul principio secondo il quale i poteri autorizzativi e di firma devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove necessario, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Fondazione.

3.2 Standard di controllo specifici

Qui di seguito sono elencati gli standard di controllo specifici relativi alle attività sensibili individuate:

- 1) *Impegno alla tutela dell'ambiente:* esistenza di un documento approvato dall'Alta Direzione aziendale contenente l'impegno al rispetto delle vigenti leggi in materia ambientale e alla prevenzione dell'inquinamento. Il documento è adeguatamente diffuso ai dipendenti e alle persone che lavorano per conto dell'organizzazione.
Definizione di responsabilità in materia di approvazione, effettuazione e rendicontazione delle spese in materia di ambiente.
- 2) *Prescrizioni normative e autorizzative:* esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità da adottarsi per:
 - l'identificazione delle prescrizioni normative vigenti in materia ambientale e delle prescrizioni autorizzative, anche attraverso la predisposizione di scadenziari e registri normativi;
 - l'individuazione delle aree aziendali che rientrano nell'ambito di applicabilità delle prescrizioni e delle azioni che devono eventualmente essere messe in atto;
 - l'individuazione dei soggetti responsabili del rispetto delle prescrizioni;
 - la diffusione e l'accessibilità alle prescrizioni;
 - l'attività di verifica periodica degli aggiornamenti normativi;
 - l'attività di verifica periodica del rispetto degli adempimenti normativi e autorizzativi applicabili e la tracciabilità delle verifiche.
- 3) *Sistema di deleghe²:* qualora la Società intenda istituire un sistema formalizzato di deleghe di funzioni in materia ambientale, tali deleghe sono elaborate secondo i seguenti principi di elaborazione giurisprudenziale:
 - effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato;
 - idoneità tecnico professionale del delegato;

² In assenza di un sistema di deleghe la responsabilità è normalmente intesa in capo al legale rappresentante.

- vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza;
- certezza, specificità e consapevolezza.

Il sistema formalizzato di deleghe di funzioni comporta l'esistenza di norme aziendali che:

- i. prevedano la chiara identificazione dell'ambito d'operatività della delega;
- ii. garantiscano la verifica della tracciabilità e della permanenza delle deleghe e la tracciabilità dell'accettazione espressa della delega da parte dei delegati/subdelegati;
- iii. indichino in maniera esplicita la possibilità o meno per il delegato di sub – delegare funzioni in materia ambientale;
- iv. prevedano la tracciabilità dei criteri in base ai quali viene determinata la coerenza tra funzioni delegate e poteri decisionali e di spesa assegnati;
- v. definiscano procedure di controllo circa la permanenza in capo al delegato dei requisiti tecnico-professionali, un piano periodico d'aggiornamento e sviluppo tecnico professionale del delegato ed un sistema di valutazione periodico delle sue capacità tecnico-professionali;
- vi. prevedano un flusso informativo formalizzato continuo/periodico tra delegante e delegato;
- vii. disciplinino un'attività di vigilanza formalizzata.

4) *Ruoli, responsabilità e competenze*: definizione di ruoli e responsabilità per la gestione delle tematiche ambientali legate agli aspetti connessi ai reati ambientali inclusi nel D.Lgs. 231/01, e attribuzione dei relativi compiti a personale che abbia acquisito le necessarie competenze. L'attribuzione di responsabilità in materia ambientale:

- è documentata in modo formalizzato;
- è comunicata all'interno dell'organizzazione;
- è coerente con i poteri e il ruolo organizzativo del personale;
- tiene in considerazione le competenze necessarie per lo svolgimento delle attività previste;
- tiene in considerazione il possesso di eventuali requisiti specifici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia ambientale.

Le competenze in materia ambientale sono gestite attraverso:

- l'identificazione di tutto il personale che esegue, per l'organizzazione o per conto di essa, compiti rilevanti in materia ambientale;
- l'identificazione, per ciascuno, dell'istruzione, formazione o esperienza acquisita e la conservazione delle relative registrazioni;
- l'identificazione delle necessità formative;
- la predisposizione di un "Piano di Formazione", ove necessario;
- la conservazione delle registrazioni relative all'attività di formazione effettuata.

5) *Gestione operativa*: esistenza di norme aziendali per tenere sotto controllo gli aspetti ambientali significativi associati all'attività della Società, ivi inclusi la formazione del personale e la tracciabilità delle attività, con particolare riguardo alle attività che potrebbero comportare la commissione dei reati ambientali previsti nel D.Lgs. 231/01.

5a) *Generazione di rifiuti, deposito temporaneo presso il sito di produzione e conferimento a terzi dei rifiuti per trasporto/smaltimento/recupero*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di gestione dei rifiuti prodotti dall'organizzazione affinché le stesse siano svolte in conformità ai requisiti normativi e autorizzativi vigenti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutte le tipologie di rifiuto e attribuzione del codice CER e delle eventuali caratteristiche di pericolosità, anche attraverso il ricorso ad analisi di laboratorio, prevedendo anche responsabilità e modalità operative per la predisposizione dei campioni;
- rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa o dagli atti autorizzativi in capo al produttore del rifiuto;
- gestione della raccolta e del deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione al fine di garantire il rispetto:
 - dei requisiti per il deposito temporaneo;
 - del divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e di rifiuti pericolosi che abbiano caratteristiche di pericolosità differenti, ivi inclusa la diluizione di sostanze pericolose;
- verifica iniziale e periodica del possesso delle iscrizioni/comunicazioni/ autorizzazioni previste dalla normativa per la gestione dei rifiuti da parte dei soggetti terzi a cui vengono conferiti i rifiuti prodotti (inclusa la verifica delle targhe dei mezzi);
- predisposizione e archiviazione della documentazione amministrativa relativa alla gestione dei rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti.

La normativa aziendale prevede inoltre il divieto di trasportare in conto proprio i rifiuti prodotti in assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

5b) Gestione di sostanze chimiche e carburanti, comunicazione agli Enti in caso di evento potenzialmente contaminante e gestione dell'iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale: esistenza di una normativa aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità operative per l'identificazione e la gestione di tutte le attività svolte dall'organizzazione che possano comportare l'accadimento di un evento potenzialmente contaminante del suolo, sottosuolo e delle acque sotterranee e superficiali affinché sia prevenuto o comunque ridotto il rischio di accadimento di tali eventi.

In caso di evento potenzialmente contaminante o all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, la normativa aziendale prevede responsabilità e modalità operative per:

- comunicazione alle funzioni aziendali interessate dell'evento potenzialmente contaminante e/o dell'individuazione di contaminazioni storiche;
- predisposizione entro i termini previsti dalla normativa adeguata comunicazione agli enti competenti avente ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione;
- conduzione di un eventuale iter di caratterizzazione/messa in sicurezza/bonifica/ripristino ambientale;
- documentazione delle attività svolte e tracciabilità del processo;
- diffusione e archiviazione della documentazione da/per gli enti competenti.

5c) Gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono: esistenza di una normativa aziendale che disciplini l'acquisizione, installazione, utilizzo, manutenzione e/o dismissione degli impianti contenenti sostanze lesive dell'ozono in conformità ai requisiti normativi vigenti. In particolare la normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione di tutti gli impianti/macchinari/attrezzature/dispositivi potenzialmente contenenti sostanze lesive dell'ozono utilizzati nell'ambito delle attività svolte dall'organizzazione e registrazione di tipologia e quantitativi delle sostanze in essi contenute;

- verifica che le sostanze presenti non rientrino tra quelle per le quali sono previsti divieti/restrizioni d'uso e eventuale dismissione degli asset e/o sostituzione delle sostanze vietate;
- aggiornamento periodico del censimento dei suddetti asset;
- definizione di piani di manutenzione programmata dei suddetti asset nel rispetto della normativa vigente;
- verifica delle attività di installazione/ manutenzione affidata a soggetti terzi;
- tracciabilità di tutte le attività relative alla gestione di asset contenenti sostanze lesive dell'ozono.

6) *Gestione delle emergenze ambientali*: esistenza di una norma aziendale per la gestione di emergenze ambientali che preveda:

- l'identificazione di ruoli, responsabilità e modalità di risposta alle situazioni di emergenza e agli incidenti reali, ivi inclusi gli interventi di mitigazione degli impatti ambientali negativi associati a tali situazioni;
- l'identificazione delle modalità e dei tempi di revisione delle norme aziendali di preparazione e risposta alle emergenze, in particolare dopo che si sono verificati incidenti o situazioni di emergenza;
- individua programmi di addestramento del personale riguardo ai possibili incidenti con conseguenze per l'ambiente.

7) *Qualifica ambientale dei fornitori*: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di qualifica dei fornitori e successivo affidamento dei contratti.

7a) Qualifica dei fornitori - Recuperatori, smaltitori, intermediari e trasportatori di rifiuti: esistenza di una normativa aziendale che disciplini la selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti al fine della verifica dell'esistenza e della validità delle iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni previste dalla normativa per le attività di gestione dei rifiuti e che disciplini l'affidamento dei contratti. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica di recuperatori / smaltitori / intermediari / trasportatori di rifiuti per la verifica del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali attraverso:
 - acquisizione della copia integrale di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni, di tutta la documentazione idonea a dimostrare il rispetto degli adempimenti di natura amministrativa e di copia di eventuali certificati di conformità dei Sistemi di Gestione alle norme internazionali;
 - verifica iniziale e periodica della documentazione ricevuta;
 - definizione di un elenco/database di recuperatori, smaltitori, intermediari, trasportatori qualificati;
 - tenuta sotto controllo delle scadenze di iscrizioni/comunicazioni/autorizzazioni;
- (nel caso di intermediari) acquisizione dei documenti attestanti l'abilitazione dell'intermediario e delle iscrizioni/autorizzazioni relative ai trasportatori utilizzati ed agli impianti cui saranno destinati i rifiuti;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione di recuperatori/smaltitori/intermediari/trasportatori di rifiuti e successivo affidamento dei contratti.

7b) Qualifica dei fornitori - Laboratori di analisi: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti

affinché tali laboratori siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei laboratori di analisi per la verifica dell'idoneità tecnica, in particolare:
 - acquisizione della documentazione che attesti l'eventuale accreditamento dei laboratori per le prove analitiche di interesse;
 - acquisizione dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati dai laboratori per le analisi chimiche oppure una autodichiarazione in merito;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione dei laboratori di analisi e successivo affidamento dei contratti.

(Ove applicabile) Qualora ai laboratori sia affidata anche l'attività di prelievo dei campioni è previsto l'obbligo per gli stessi di adottare metodiche riconosciute/validate che garantiscano la rappresentatività dei campioni prelevati.

7c) Qualifica dei fornitori – Terzi che svolgono attività rilevanti da un punto di vista ambientale: esistenza di una normativa aziendale che disciplini le attività di selezione dei fornitori e successivo affidamento dei contratti affinché i fornitori a cui vengono affidate attività rilevanti da un punto di vista ambientale siano idonei da un punto di vista tecnico, professionale e autorizzativo e siano vincolati contrattualmente al rispetto delle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare tale normativa aziendale definisce ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- identificazione delle tipologie di fornitori rilevanti da un punto di vista ambientale;
- qualifica iniziale e riqualifica periodica dei fornitori per la verifica dell'idoneità tecnica, del rispetto di requisiti normativi ad essi applicabili e delle loro prestazioni ambientali;
- definizione, all'interno di contratti/ordini, delle questioni relative al rispetto delle norme in materia di tutela ambientale applicabili (con particolare riferimento a quelle legate ai reati ambientali previsti dal D.Lgs. 231/01) e all'attribuzione di responsabilità in materia ambientale;
- definizione delle informazioni che devono essere date ai fornitori riguardo le norme e prescrizioni che devono essere rispettate nell'ambito dello svolgimento della loro attività presso le aree della Società o per conto della Società;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di selezione e affidamento a terzi di attività rilevanti da un punto di vista ambientale.

8) *Monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale:* esistenza di norme aziendali per il monitoraggio delle prestazioni dei fornitori in materia ambientale affinché le attività siano svolte in conformità a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e ai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione. In particolare, tali norme definiscono ruoli, responsabilità e modalità per:

- monitoraggio sull'operatività dei fornitori attraverso sopralluoghi/visite ispettive durante le attività e eventualmente anche presso le loro sedi;
- segnalazione di eventuali scostamenti/potenziati scostamenti rispetto a quanto previsto dalle norme ambientali vigenti e dai requisiti specifici stabiliti dall'organizzazione;
- definizione di azioni correttive atte a evitare il ripetersi degli scostamenti/potenziati scostamenti individuati;
- tracciabilità di tutte le attività relative al processo di monitoraggio delle prestazioni dei fornitori.

9) *Verifica periodica e modifica del sistema dei controlli in materia ambientale*: esistenza di una norma aziendale che definisca ruoli, responsabilità e modalità di conduzione di verifiche periodiche volte a individuare eventuali non conformità, relative azioni preventive e correttive, nonché la necessità di eventuale modifica del Modello Organizzativo in occasione di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

In particolare, tale norma deve prevedere lo svolgimento delle seguenti attività e la tracciabilità/documentazione del loro svolgimento:

- la valutazione del rispetto delle prescrizioni legali e delle altre prescrizioni che l'azienda sottoscrive;
- l'analisi dei risultati delle verifiche in materia ambientale;
- l'individuazione/aggiornamento delle attività sensibili nel cui ambito possono essere commessi reati ai sensi del D.Lgs. 231.

10) *Reporting*: esistenza di una norma aziendale che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso la Direzione e l'Organismo di Vigilanza. Tale report deve garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività svolte in materia ambientale.

Il report deve assicurare che la Direzione e l'Organismo di Vigilanza sia informato circa modifiche che possano comportare la necessità di aggiornare la mappatura delle attività sensibili e il Modello.

3.3 Standard di controllo relativi ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti terzi

Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti di servizio includere l'utilizzo di clausole contrattuali che prevedano:

- la sottoscrizione di una dichiarazione con cui i terzi attestino di conoscere e si obblighino a rispettare, nell'espletamento delle attività per conto della Fondazione, i principi contenuti nel Codice Etico e gli standard di controllo specifici del Modello;
- la comunicazione (in caso di società di diritto italiano) circa l'avvenuta adozione o meno, da parte dello stesso fornitore, di un modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001;
- l'obbligo da parte della società che presta il servizio di garantire la veridicità e completezza della documentazione o delle informazioni comunicate alla società beneficiaria;
- il potere dell'Organismo di Vigilanza della società beneficiaria del servizio di richiedere informazioni alla società che presta il servizio al fine di verificare il suo corretto svolgimento;
- la facoltà di risolvere i contratti in questione in caso di violazione di tali obblighi.